

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ANTOLINI e BIANCO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996**

---

Soppressione dell’AIMA e disciplina delle funzioni  
di intervento nel mercato agricolo

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - È compito dell'attuale Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dare attuazione al disposto della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che all'articolo 6, comma 6, lettera *b*), impone d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, la presentazione di disegni di legge per la riforma, tra le altre, dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA). Già nella scorsa legislatura si era finalmente addivenuti alla conclusione che l'AIMA non risponde alle mutate condizioni operative imposte, anche e soprattutto nel mondo agricolo, dall'evolversi dell'integrazione comunitaria. La mutata sensibilità politica e sociale ha imposto l'esigenza di porre fine alla manifesta incapacità dell'AIMA di evidenziare, controllare, reprimere le colossali e perduranti truffe nei confronti della Comunità e, per riflesso, nei confronti degli agricoltori italiani onesti. La relazione del presidente della Commissione d'inchiesta costituita nella XII legislatura che non ha potuto terminare i suoi lavori a causa dell'interruzione della legislatura, a questo proposito è illuminante.

L'Azienda per le note vicende politiche dell'inizio della XII legislatura è da allora commissariata.

La struttura prevista dal presente disegno di legge è quella di un completo trasferimento alle regioni delle funzioni di organo d'intervento della Unione europea; con l'affidamento delle funzioni operative a sette Enti d'intervento dislocati sul territorio nazionale con funzioni specifiche per aree d'intervento.

In Europa esistono circa 190 enti che pagano gli interventi ed in Italia uno solo. Evidentemente la questione si risolve decentrando e non accentrando.

L'articolato si pone in modo incisivo nella problematica del controllo separato dalla

gestione che tanto sta a cuore alla Unione europea, alla Corte dei conti, alla Commissione antimafia e certamente al nuovo Parlamento.

Ciò si realizza delegando alla Guardia di finanza, corpo capace, per competenza e delega, alla repressione delle frodi finanziarie che sono la sostanza delle frodi in questo settore.

Il fenomeno delle frodi in danno del bilancio comunitario, seguito sempre con maggiore attenzione dalle istituzioni della Comunità europea per le allarmanti dimensioni raggiunte, si estrinseca in due diverse direzioni, generando due distinte conseguenze ugualmente dannose:

*a*) nel settore delle «risorse proprie» (prelievi agricoli, dazi doganali, percentuale dell'imponibile IVA, «quota-parte» del PNL), riduce le entrate finanziarie della Comunità;

*b*) nell'ambito dei finanziamenti erogati dalla Comunità, sia per le finalità proprie della politica agricola comune, sia nel contesto dei cosiddetti «fondi strutturali», dirotta le provvidenze erogate a favore delle regioni e degli strati sociali più bisognosi verso scopi illeciti.

L'attività di controllo in materia, assume una fondamentale importanza, sia per i notevoli squilibri cagionati dalle truffe al corretto andamento delle attività economiche, sia in relazione a specifici obblighi di vigilanza che impegnano il nostro Paese nei confronti delle autorità comunitarie.

Infatti, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato istitutivo della CEE, devono procedere, nei riguardi del diritto comunitario, con la stessa diligenza usata nell'applicazione delle rispettive legislazioni (sentenza 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione contro Repubblica Ellenica).

A tale principio si è uniformato il Trattato di Maastricht che, all'articolo 209, primo comma, prevede che i Paesi aderenti adottino per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari.

Peraltro all'Italia - che, con circa 8,3 miliardi di ECU, rappresenta il secondo Paese europeo in termini di contributi ricevuti nel periodo 1989-1993 - non sono state risparmiate pesanti critiche, specie da parte della Corte dei Conti europea, al sistema dei controlli adottato ed all'entità dei risultati conseguiti.

In effetti, è avvertita l'esigenza di disporre di un organismo avente una competenza organica, generale ed omnicomprensiva, che si ponga al centro di un sistema istituzionalizzato di vigilanza in cui, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni interessate alla materia (Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali - riordinato a seguito della nota riforma - Dipartimento delle dogane e imposte indirette, AIMA; Agecontrol, Corpo forestale dello Stato, eccetera), sia in grado di condurre, in ambito nazionale, anche a richiesta delle autorità comunitarie, accertamenti su larga scala, caratterizzati da incisività, efficienza e soprattutto da un'attività di *intelligence* che consenta di risalire alla reale natura dei fatti economici, al di là delle risultanze meramente formali e documentali.

La Guardia di finanza è il solo organismo italiano in grado di operare tanto nel settore degli interventi di mercato, quanto in quello delle risorse proprie e dei fondi strutturali, accumulando in sé capacità ispettive che, invece, sono rigidamente distribuite fra altre istituzioni.

Il Corpo, altresì, è da tempo dotato delle possibilità operative per dar corso a forme di controllo caratterizzate da completezza e profondità di contenuto, connotate non solo dalla verifica della corretta configurazione contabile dei fatti economici, partendo da scritture elementari e risalendo fino al bilancio, ma anche alla possibilità di ricorrere ad accertamenti extra-contabili e controlli incrociati, finalizzati a riscontrare l'effettiva esistenza e la reale natura delle operazioni. Il tutto nel contesto di una capillare

organizzazione territoriale, che si distingue per mobilità, tempestività d'intervento, strutture e mezzi senz'altro adeguati, con ampie possibilità di cooperazione con i collaterali organi esteri, nell'ottica dell'internazionalizzazione degli illeciti e, soprattutto, forte di una tradizionale predisposizione investigativa, in costante affinamento ed evoluzione e confermato da risultati concreti ottenuti, basti riferirsi ai notevoli importi annualmente accertati a titolo di contributi CE indebitamente ottenuti.

La Guardia di finanza, inoltre, ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, è istituzionalmente competente a «prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie».

Tale circostanza assume particolare rilievo, se si considera che il termine «finanziario», nell'ordinamento europeo, indica tutte le materie connesse al bilancio, quindi sia le entrate che le uscite dello stesso e che le frodi comunitarie, in senso lato, sono pertanto violazioni di natura finanziaria.

Conseguentemente, il conferimento al Corpo di una competenza principale in materia, rappresenterebbe, senz'altro, la migliore soluzione per adempiere al disposto del richiamato articolo 209, primo comma, del Trattato di Maastricht, relativamente alla tutela degli interessi finanziari della CE, alla stessa stregua di quelli nazionali, tenendo altresì presente che le truffe nel settore sono sempre, inevitabilmente, connesse ad illeciti doganali e violazioni societarie e fiscali, prima fra tutte le fatturazioni per operazioni inesistenti. Inoltre, gran parte delle violazioni previste nello specifico settore, oltre ad avere natura amministrativa, rilevano altresì penalmente, e quindi il loro accertamento richiede, molto spesso, il ricorso a particolari tecniche investigative nonché il contestuale esercizio di complesse attività di polizia giudiziaria e di polizia tributaria. Anche sotto tale profilo si prospetta, quindi, la necessità di individuare nel Corpo il referente «naturale» per l'assolvimento della delicata azione di contrasto alle illecite attività.

Gli appartenenti al Corpo rivestono, infatti, sia le qualifiche di organi di polizia giu-

diziaria che di polizia tributaria e pertanto sono già titolari, su un piano generale, delle facoltà e dei poteri indispensabili per assicurare un'adeguata tutela delle disposizioni di carattere comunitario nonchè di quelle nazionali emanate in attuazione di esse. In tale contesto va opportunamente evidenziato come costituisca principio generalmente riconosciuto tanto sul piano logico, quanto su quello giuridico (articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in tema dei controlli contabili a «posteriori» sulle operazioni finanziate dal FEAOG l'indipendenza delle strutture deputate alla vigilanza sui finanziamenti, rispetto agli organi incaricati dei relativi pagamenti. Se è ammesso, pertanto, che per finalità particolari e circoscritte, vengono salvaguardate le attribuzioni degli organismi in precedenza menzionati, appare assolutamente necessario individuare un'unica autorità il cui ruolo centrale nel sistema ispettivo nazionale assicuri il rispetto di tale assunto. L'adempimento innanzi ipotizzato, oltre ad essere necessario, presenta i caratteri dell'urgenza, essendo imposto da prescrizioni comunitarie cui l'Italia, da tempo, avrebbe dovuto ottemperare. Infatti, ai sensi dell'articolo 11 del richiamato regolamento (CEE) n.4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAOG - l'Italia avrebbe dovuto istituire, «al più tardi il 1° gennaio 1991», un «servizio specifico» addetto ai controlli in via esclusiva - ovvero con il concorso di «altri servizi nazionali» da esso coordinati - in posizione di indipendenza rispetto alle strutture incaricate dei pagamenti e degli accertamenti che li precedono. Sotto tale importante profilo, quindi, l'Italia è da tempo «in mora», atteso che, a tutt'oggi, non è stata data attuazione al citato disposto normativo che, è bene sottolineare, è recato da

una fonte diretta, immediata ed obbligatoria applicazione in ogni Stato membro della Comunità. L'inosservanza del precetto, oltre a poter comportare l'avvio, da parte dei competenti organismi comunitari, di procedure di «infrazione», è destinata a produrre indubbi riflessi negativi sul piano della predisposizione in forma organica di idonee ed efficaci misure di contrasto ai particolari illeciti fenomeni. Da ultimo, si annota che l'Italia è del tutto carente per quanto concerne il controllo sulle provvidenze erogate dai cosiddetti «fondi strutturali» (fondo sociale europeo, fondo di sviluppo regionale, sezione orientamento del FEAOG). La materia, infatti, si dovrebbe fondare su «Comitati di sorveglianza» istituiti *ad hoc* dai singoli Enti per ciascun piano di finanziamento, in cui, in definitiva, vengono rappresentati gli stessi organismi beneficiari dei pagamenti e che sono, di fatto, privi di qualsiasi potestà ispettiva. Anche in tale comparto, la Guardia di finanza dispone di tutte le potenzialità necessarie per un'efficace azione di contrasto alle frodi, come testimoniato dalle positive risultanze di recenti inchieste giudiziarie che hanno altresì dimostrato il rapporto di strumentalità che unisce le particolari forme di illecito ad una fenomenologia fraudolenta tipiche delle violazioni fiscali. Con il presente provvedimento, si intende, in virtù delle argomentazioni sopra esposte fatte salve le competenze degli altri organi centrali chiamati, dalla legislazione attualmente vigente, ed esercitare un'attività di vigilanza in materia, individuare nella Guardia di finanza l'autorità nazionale a cui demandare, in via di priorità e centralità, l'azione di controllo sulle frodi comunitarie mediante la «formale» individuazione di un ruolo che, già ora, l'istituzione riveste, sia pure in via meramente di fatto, quanto a capacità, professionalità, metodologie operative e assetto ordinativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Soppressione dell'AIMA e trasferimento delle competenze)*

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è soppressa. La sua liquidazione avviene entro il 31 dicembre 1997 a cura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato «Comitato».

2. Le funzioni della disciolta azienda vengono trasferite alle regioni in attuazione dei disposti della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. Le regioni acquisiscono la funzione di organo d'intervento della Unione europea.

4. Per l'attuazione delle funzioni proprie trasferite con la presente legge le regioni si avvalgono dei seguenti Enti, istituiti dalla presente legge, di seguito denominati «gli Enti»:

a) Ente interventi zootecnia con sede a Milano;

b) Ente intervento colture erbacee con sede a Bologna;

c) Ente interventi agricoltura mediterranea con sede a Napoli;

d) Ente interventi pesca con sede a Palermo;

e) Ente intervento selvicoltura ed energia rinnovabile con sede a Bolzano;

f) Ente intervento ortoflorofrutticolo con sede a Firenze;

g) Ente interventi agricoltura continentale padana con sede a Venezia.

5. L'organizzazione degli Enti di cui al comma 4 avviene sotto il controllo del Comitato.

## Art. 2.

*(Funzioni degli Enti)*

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi del settore proprio le cui competenze sono definite dal Comitato d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», gli Enti:

a) attuano i disposti dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1991, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) svolgono i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) curano, entro i termini indicati dai regolamenti comunitari e comunque garantendo la massima celerità operativa, utilizzando, mediante apposite convenzioni, le strutture regionali, provinciali e delle regioni autonome, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili;

d) esercitano tutti gli altri compiti operativi ad essi affidati dalla legge e dai regolamenti comunitari. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, gli Enti, l'apposito comitato istituito presso il Ministero delle politiche comunitarie ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui i prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale;

e) provvedono attraverso le regioni le province e le province autonome, mediante apposite convenzioni alla gestione, nella fase dell'istruttoria, del finanziamento e del controllo formale previsti dalla Unione europea, degli interventi di integrazione al reddito e dei piani di sostegno dei comparti agricoli;

f) gestiscono attraverso le regioni, le province e le province autonome l'interven-

to nazionale sul mercato agricolo, e la vendita successiva del prodotto immagazzinato;

g) curano l'esecuzione delle forniture dei prodotti agro-alimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; curano altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

h) curano le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agro-alimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extra comunitari per scopi promozionali;

i) esercitano tutti gli altri compiti affidatagli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea.

3. Gli Enti per il raggiungimento degli scopi istituzionali definiti d'intesa con il Comitato, si avvalgono preferibilmente di organismi non sindacali costituiti da produttori agricoli singoli o associati. In tal senso gli Enti provvederanno a ridefinire l'albo degli assuntori di propria competenza.

#### Art. 3.

##### *(Finanziamento delle attività)*

1. Le entrate degli Enti sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organi di intervento, nonché degli altri introiti previsti dalla legge. A tal fine il Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alle procedure di gestione delle risorse comunitarie.

#### Art. 4.

##### *(Patrimonio degli Enti)*

1. Gli Enti sono dotati di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazio-



ne e dai beni mobili ed immobili. A tale dotazione contribuiscono le regioni dopo che il patrimonio dell'AIMA è stato loro trasferito in parti proporzionali rispetto al valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola di ogni regione.

Art. 5.

*(Organi degli Enti)*

1. Sono organi degli Enti:

- a) l'amministratore;
- b) il comitato consultivo;
- c) il collegio dei revisori.

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e la relazioni tra gli organi degli Enti sono disciplinati dai rispettivi statuti, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi degli Enti non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza dei medesimi, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agro industriale. Il mandato dell'amministratore e dei membri del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi degli Enti.

Art. 6.

*(L'amministratore)*

1. L'amministratore è nominato dal Comitato d'intesa con il Ministro e dura in carica tre anni. La nomina avviene in base al disposto della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. Con regolamenti sono stabiliti:

a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di amministratore e le incompatibilità;

b) i casi nei quali l'amministratore può essere revocato dal Ministro;

c) i compiti e le attribuzioni dell'amministratore e del direttore generale devono essere definiti nei rispettivi statuti.

#### Art. 7.

##### *(Comitato consultivo)*

1. I membri del comitato consultivo sono designati dal Comitato e nominati, con decreto del Ministro. Il comitato consultivo è presieduto dall'amministratore.

2. Con regolamenti sono stabiliti il numero dei componenti, la composizione ed i compiti del comitato consultivo.

3. Del comitato consultivo devono comunque farne parte:

a) un membro scelto dalle organizzazioni professionali agricole presenti nel CNEL;

b) un membro scelto dalle associazioni industriali, e del commercio agro industriale;

c) un membro scelto dagli ordini professionali di attinenza alla produzione agricola, alimentare, forestale;

d) un membro scelto da ciascuna delle associazioni di prodotto rappresentate in ciascun Ente.

3. Il comitato consultivo dura in carica cinque anni.

4. Il comitato consultivo è convocato almeno una volta al mese e può costituire gruppi di consultazione nominati dal presidente del comitato medesimo al fine di approfondire problematiche specifiche anche avvalendosi della collaborazione di esperti.

#### Art. 8.

##### *(Il collegio dei revisori)*

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque componenti iscritti nel registro dei revisori contabili, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura amministrativa o contabile o tra

gli avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;

b) due dal presidente della regione, dove ha sede l'Ente, scelto tra i componenti degli ordini professionali abilitati alla certificazione di bilancio;

c) uno dal comitato consultivo;

d) uno dal Ministro del tesoro, scelto tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, i quali per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2. Sono altresì nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro, e scelti tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni. I componenti del collegio non possono essere confermati per più di una volta.

4. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili e può esprimere pareri sulla economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione e sui processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici degli Enti.

## Art. 9.

### *(Ordinamento contabile)*

1. Con gli statuti sono definite le modalità di gestione contabile degli Enti prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati delle attività degli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi. Il regolamento di contabilità deve essere approvato prima dell'inizio dell'attività degli Enti medesimi, pena la sua decadenza e deve essere approvato dalla Corte dei conti dell'Unione europea entro novanta giorni.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. Gli Enti sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, i bilanci degli Enti sono sottoposti a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili a cui essi fanno riferimento importa la decadenza dell'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo di ogni Ente è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente. Restano ferme le disposizioni di cui gli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

#### Art. 10.

##### *(Il personale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-

creto del Ministro, di concerto con il Comitato e con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro è determinato il fabbisogno di personale di ogni Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Al fine di costituire le strutture ed il personale più idoneo, entro trenta giorni dalla verifica di cui al comma 1, il personale in carica all'AIMA sceglie l'Ente presso il quale vuole essere assegnato. Trascorso tale termine il Ministro, d'intesa con il Comitato, dispone le assegnazioni d'ufficio anche in considerazione dei carichi di lavoro previsti da ogni singolo Ente.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, l'amministratore, sentito il comitato consultivo, adotta, il regolamento dei servizi degli Enti.

#### Art. 11.

##### *(Statuto degli Enti)*

1. Gli statuti degli Enti sono adottati con regolamento, emanato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con il Comitato.

#### Art. 12.

##### *(Rappresentanza in giudizio)*

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio gli Enti si avvalgono di professionisti scelti dall'amministratore e indicati in apposito elenco che va aggiornato ogni sei mesi, nonchè dell'Avvocatura dello Stato a seconda delle specifiche esigenze e sulla base delle indicazioni dell'amministratore medesimo.

## Art. 13.

*(Istituzione del Nucleo speciale repressione frodi comunitarie)*

1. Il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa comunitaria ed alle disposizioni nazionali di attuazione, in danno del bilancio generale dell'Unione europea o, comunque, degli interessi finanziari comunitari o del bilancio dello Stato è affidato alla Guardia di finanza che può costituire un apposito Nucleo nei limiti degli stanziamenti propri.

2. Ai fini dell'espletamento dei suddetti compiti, il personale della Guardia di finanza deputato all'esecuzione dei controlli, procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

## Art. 14.

*(Attività ispettiva comunitaria)*

1. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli Stati membri, la Guardia di finanza può disporre l'esecuzione, in ambito nazionale, di ispezioni, verificazioni e ricerche e di ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme nazionali e comunitarie che regolano il settore. I funzionari di altri Stati membri possono partecipare ai controlli in condizioni di reciprocità.

2. La Guardia di finanza coadiuva, su richiesta, la Commissione e la Corte dei conti dell'Unione europea, nell'esecuzione dei controlli e delle verifiche nazionali, e può altresì richiedere alla Commissione ed alle competenti autorità degli Stati membri, l'esecuzione di accertamenti e l'acquisizione

di notizie, dati e informazioni, utilizzabili anche ai fini fiscali.

Art. 15.

*(Norme di coordinamento)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze, d'intesa con il Comitato provvederà ad emanare apposito regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per coordinare l'attività degli Enti con quella degli altri organismi che operano istituzionalmente nello specifico settore.

2. Con provvedimenti del comandante generale della Guardia di finanza, adottati, a norma della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede per le altre misure organizzative.

Art. 16.

*(Norme transitorie)*

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 10 si applicano agli Enti, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'AIMA svolge negli enti i compiti e le funzioni previsti dalla citata legge n. 610 del 1982 e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Tutte le operazioni connesse con l'attuazione della presente legge sono esenti da imposte e tasse.

Art. 17.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.